## VERBALE DI ACCORDO AZIENDALE PREMIO DI PARTECIPAZIONE – F.Y. 1998/99

## Tra

La Societa' IKEA Italia S.p.A., rappresentata da Patrizia De Marchi.

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali, rappresentate da Daniela Rondinelli per la FISASCAT /CISL, Claudio Treves per la FILCAMS/CGIL, Gianni Rodirosso per la UILTUCS/UIL

## Premesso che

- il Protocollo del 23 luglio 1993 e gli altri disposti normativi richiamati in premessa dall'Accordo Aziendale Nazionale' IKEA ITALIA SpA del 15.12.1995, stabiliscono che l'erogazione di somme in sede aziendale deve avvenire esclusivamente in correlazione a programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività delle imprese, eccedenti quelli già utilizzati per riconoscere gli aumenti retributivi a livello di. CCNL, nonché in correlazione ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa;
- le parti convengono altresì sull'opportunità che il predetto istituto retributivo, anche nell'applicazione ai nuovi negozi, mantenga le caratteristiche dì totale variabilità previste daIl'art.2 della Legge 23 maggio 1997, n. 135, art. 6 lettera E DPR 314/97, affinché si possa applicare il regime previdenziale di decontribuzione previsto da tale disposizione
- che con l'accordo aziendale del 29/7/1998 si è stabilito: stralcio da accordo nazionale "...
  omissis,
  - 1) di estendere ai lavoratori dei negozi di Bologna Casalecchio Genova Campi e di quelli che saranno aperti in futuro, l'istituto retributivo aziendale previsto dall'Accordo Aziendale del 15.12.1995 al punto "SALARIO Premio di Partecipazione" (ad esclusione di quanto previsto a titolo di "una Tantum" e della relativa noma contenuta nell'allegato n. 1);
  - che per i suddetti negozi l'applicazione decorra poiché ciò consente di disporre dei dati utili al calcolo comparativo – con effetto dal secondo FY intero (dalla data ufficiale di apertura): es. apertura ufficiale in giugno 1998 inizio applicazione dal FY 2000 (settembre 1999 — agosto 2000);
  - 3) che per Bologna il secondo FY intero utile per l'inizio dell'applicazione sarà quello del 1999 (settembre 1998 agosto 1999);
  - che i parametri e relativi criteri di misura, per le differenti componenti, siano quelli che verranno stabiliti tra le parti in applicazione delle revisioni previste dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto dalle parti il 17.3.1997;
  - 5) che in applicazione, di quanto previsto dal verbale dì Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto il 17.3.1997, le parti definiscono che i parametri e relativi criteri di misura per il Premio dì Partecipazione relativo al FY 1998 (settembre 1997 agosto 1998) siano quelli adottati per il FY 1997, e che dall'importo complessivo che ne risulterà venga dedotto l'acconto di Lire 300.000 lorde corrisposte nello scorso mese di Maggio 1998 (riproporzionate in base all'orario dì lavoro individuale), ai lavoratori in forza alla data del 15 maggio 1998 aventi diritto, che verranno trattenute in occasione della corresponsione del "Premio di Partecipazione" relativo al FY 1998 (o anticipatamente in occasione dell'eventuale corresponsione del TFR per i lavoratori che concludano il rapporto di lavoro prima della data che sarà concordata per la corresponsione del Premio di Partecipazione per il FY 1998);
  - 6) che in applicazione, di quanto previsto dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto dalle parti il 17.3.1997, le parti definiscano entro il prossimo 15 ottobre, i parametri e relativi criteri di misura . erogazione per il Premio di Partecipazione relativo al FY 1999 (settembre 1998 agosto 1999); omissis..."

- che nonostante i ripetuti tentativi di parte aziendale per definire idonei parametri per l'attuale F.Y., coerentemente con gli accordi sottoscritti, alla data attuale (troppo prossima al termine del F.Y.) le proposte aziendali sono rimaste inevase.

tutto ciò premesso le parti, in data odierna, convengono di stipulare il seguente accordo, di cui le premesse sono parte integrante

- a) in applicazione, di quanto previsto dal verbale di Accordo "Premio di Risultato" sottoscritto il 17.3.1997, le parti definiscono che i parametri e relativi criteri di misura per il "Premio di Partecipazione" relativo al FY 1999 (settembre 1998 agosto 1999, ultimo anno di applicazione), siano quelli adottati per il FY 1997 e 1998, e che dall'importo complessivo che ne risulterà venga dedotto l'acconto di Lire 300.000 lorde che saranno corrisposte nel mese di Maggio 1999 (riproporzionate in base all'orario di lavoro individuale e proporzionalmente all'anzianità di servizio utile), ai lavoratori in forza alla data del 15 maggio 1999 presso i negozi di: Grugliasco, Corsica, Roncadelle, Casalecchio. Tale acconto, maggiorato della quota di L. 37.500 lorde (aziendalmente aggiunta, riproporzionate in base all'orario di lavoro individuale e proporzionalmente all'anzianità di servizio utile), per complessive L. 337.500 lorde (o inferiore per effetto della riproporzione), verrà trattenuto in occasione della corresponsione, a quanti presenti in servizio, del "Premio di Partecipazione" relativo al FY 1999 (o anticipatamente in occasione dell'eventuale corresponsione del TFR ai lavoratori che concludano il rapporto di lavoro prima della data che sarà concordata per la corresponsione del Premio di Partecipazione per il FY 1999);
- b) per il personale assunto come "Trainee" (lavoratori assunti con un periodo, iniziale di 12 mesi, di formazione in affiancamento a colleghi esperti, dì differenti unità organizzative negozi che ricoprono ruolo che sarà loro assegnato dopo il 12° mese di formazione), la cui incidenza non entra a far parte del calcolo previsto per la determinazione del premio di partecipazione, la corresponsione del premio di partecipazione avvenga successivamente al compimento del 12° mese di anzianità di servizio nella misura e con la decorrenza previste per l'unità organizzativa, cui risulteranno assegnati;
- c) in considerazione della scadenza della vigenza dell'accordo Aziendale istitutivo del "Premio di Partecipazione" l'eventuale rinnovo di un analogo istituto economico verrà preceduto da una fase di confronto tecnico fra le parti propedeutica alla trattativa Tale confronto prenderà avvio nel prossimo mese di giugno 1999, con la costituzione di apposita commissione, composta da rappresentanti dell'Azienda, dalle Federazioni Nazionali, dalle Strutture Sindacali Territoriali e dalle rappresentanze della RSA/RSU, con il compito di confrontare le rispettive opinioni, simulare i possibili risultati e trame le possibili opzioni, attraverso riunioni programmate (almeno 2 mensili), in modo da rendere auspicabilmente produttivo il confronto negoziale al momento del rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale.